Attenzione nuovo adempimento 2019!!

A partire dalle operazioni effettuate dal <u>primo gennaio 2019</u> il comma 3-bis, dell'articolo 1, Dlgs 127/2015, che dispone in merito alla fattura elettronica, introduce, praticamente per tutte le Partite IVA, un nuovo adempimento.

Tale nuovo adempimento è già stato battezzato come "esterometro", una sottospecie di spesometro che riguarda, però, le fatture emesse verso soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, ovvero le fatture da loro ricevute.

Questa nuova comunicazione, che dal 2019 assume **cadenza mensile** e deve essere trasmessa telematicamente «entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

La norma, come sopra riportata, va esplicitamente ad escludere dalla nuova comunicazione:

- le fatture transitate per il Sistema di Interscambio, quindi già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Con riferimento alle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, l'agenzia delle Entrate ha fatto presente che nel caso in cui il soggetto emittente, residente o stabilito nel territorio dello Stato, decidesse di emettere comunque una fattura elettronica, il comportamento risulta essere il seguente: all'interno del documento predisposto in formato "xml", nel campo denominato "Codice-Destinatario", deputato ad identificare il canale telematico sul quale recapitare la fattura al destinatario e che per i destinatari nazionali, ossia residenti o identificati nel territorio dello Stato, deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri ovvero 7 zeri, in presenza di fattura elettronica emessa verso soggetti non residenti e non stabiliti in Italia, vanno indicate sette "X" ("XXXXXXXX"), oltre poi ad indicare, nei campi denominati, "IdPaese" e "IdCodice", rispettivamente il codice del Paese assegnante, ad esempio "FR" per la Francia, e il numero di identificazione fiscale del cessionario o committente.
- le bollette doganali ancorché nulla cambi in merito alla loro emissione, dal primo gennaio 2019. Anche in questo caso la giustificazione di tale ultima esclusione deriva dal fatto che la bolletta doganale è già in possesso dall'agenzia delle Dogane che, evidentemente, trasmette i dati alla agenzia delle Entrate.

Attenzione: è quindi necessario che tutte le fatture ricevute da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato vengano consegnate allo Studio in modo solleciti.

Cordiali saluti